

# TI\_GERICHTE 72.2020.88 vom 15. Juli 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-07-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2020.88\\_d20200715](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2020.88_d20200715)

FR: TI\_GERICHTE 72.2020.88 du 15 juillet 2020

IT: TI\_GERICHTE 72.2020.88 del 15 luglio 2020

## Regeste

Autore colpevole di: ripetuta appropriazione indebita per complessivi CHF 124'241.65 e EUR 50.00; ripetuta truffa aggravata (commessa per mestiere), per un importo denunciato di complessivi CHF 325'362.12, e in parte tentata, per CHF 28'406.55; uso ripetuto di falsi documenti a scopo di inganno

## Erwägungen

### E. 1

non ha un lavoro fisso, non si sa quanto abbia potuto guadagnare ma soprattutto risparmiare nei tempi di attività lecita, ma deve pur pagare affitto, vitto, consumo stupefacenti seppur sporadico, e non può pesare economicamente sulla madre per la quale deve addirittura reperire denaro per pagare spese mediche. Deve quindi essere pure riconosciuta l'aggravante del mestiere. Richiamati tutti i fatti già presenti nell'incarto, gli elementi a carico dell'imputato, la pubblica accusa ritiene che il qui presente accusato IM 1 debba essere ritenuto autore colpevole di truffa per mestiere, commessa in correttezza con i soggetti indicati. Falsità in documenti pto. 3 ACC Pto. 3.1. È evidente che IM 1 sapesse cosa stava facendo. Mi rimetto al verbale finale e agli elementi a carico dell'imputato già indicati in quel contesto, che non sono stati smentiti neppure oggi in aula. \_\_\_\_\_ è già condannato per questi fatti. La PP chiede che anche IM 1 venga condannato per l'imputazione prospettata. Pto. 3.2. cedolini postali falsificati Vale quanto già esposto per riferimento alle truffe, in quanto trattasi di una falsità in documenti commessa proprio per perpetrare le truffe di cui al pto.

### E. 1.1

ripetuta appropriazione indebita per avere, a far tempo dal 7 giugno 2013, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località della Svizzera, in parte in correttezza con terzi, ripetutamente indebitamente impiegato a profitto proprio e di terzi valori patrimoniali che gli erano stati affidati, nonché per essersi appropriato di cose mobili altrui che gli erano state affidate, per complessivi fr. 124'241.65 e Eur 50.-;

### E. 1.2

ripetuta truffa aggravata, in parte tentata siccome commessa per mestiere, per avere, nel periodo compreso tra il 28 novembre 2018 e il 19 dicembre 2019, a \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nonché in altre imprecisate località

in Svizzera, agendo in correttezza con terzi, a scopo di indebito profitto, in più occasioni, ingannato o tentato di ingannare con astuzia gli organi e/o collaboratori di diverse ditte fornitrici nonché il personale di vendita di diversi negozi, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio per un importo denunciato di complessivi fr. 325'362.12 e tentato di indurli per fr. 28'406.55;

### **E. 1.3**

ripetuta falsità in documenti per avere, il 4 e il 5 giugno 2014 a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località, nonché nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.2 del dispositivo, a scopo di indebito profitto, in correttezza con terzi, ripetutamente fatto uso di falsi documenti a scopo di inganno;

### **E. 1.4**

ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo compreso tra il 2015 e il 10 ottobre 2019, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e altre imprecisate località del Canton Ticino, offerto 1.8 g di cocaina oltre un quantitativo imprecisato di cocaina e di hashish, nonché trasportato dall'Italia e alienato 20 grammi di cocaina e funto da intermediato per l'acquisto di 5.9 grammi di cocaina, oltre che per un imprecisato quantitativo di cocaina;

### **E. 1.5**

ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel corso del 2019, intenzionalmente consumato 15.5 grammi di cocaina;

### **E. 1.6**

ripetuta infrazione alle norme della circolazione per avere circolato, 1.6.1. il 14 novembre 2018, a \_\_\_\_\_, con la vettura Suzuki Alto targata TI \_\_\_\_\_ alla velocità di 109 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h; 1.6.2. il 17 luglio 2019, a \_\_\_\_\_, sull'autostrada A2, direzione nord (cantiere autostradale), con la vettura Mini One targata TI \_\_\_\_\_ alla velocità di 108 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h; 1.6.3. il 26 ottobre 2019, a \_\_\_\_\_ (FR), sull'autostrada A1, in località Tunnel "\_\_\_\_\_", al 138 Km con la vettura Mini Cooper targata TI \_\_\_\_\_, alla velocità di 119 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h;

### **E. 1.7**

ripetuta infrazione grave alle norme della circolazione per avere circolato, 1.7.1. il 7 novembre 2013, sull'autostrada A2 in località \_\_\_\_\_, con la vettura Audi targata GR \_\_\_\_\_, alla velocità di 139 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h; 1.7.2. il 15 gennaio 2014, a \_\_\_\_\_, con la vettura Audi targata GR \_\_\_\_\_, alla velocità di 80 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h; 1.7.3. il 26 ottobre 2019, sull'autostrada A2 in località \_\_\_\_\_ (Uri), con la vettura Mini Cooper targata TI \_\_\_\_\_, alla velocità di 117 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

**E. 1.8**

ripetuto furto d'uso per avere, l'8 gennaio e il 23 giugno 2015, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, sottratto per farne uso la vettura marca Renault Mégane targata TI \_\_\_\_\_ di proprietà della di lui moglie;

**E. 1.9**

ripetuta guida senza autorizzazione per avere, nel periodo dall'8 gennaio 2015 al 26 ottobre 2019, ripetutamente condotto svariati veicoli in diverse località della Svizzera, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa;

**E. 1.10**

guida senza assicurazione per la responsabilità civile per avere, a \_\_\_\_\_, il 23 giugno 2015, condotto il veicolo a motore marca Renault Mégane, sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

**E. 1.11**

abuso della licenza e delle targhe per avere, a \_\_\_\_\_, il 23 giugno 2015, condotto il veicolo marca Renault Mégane con applicate abusivamente le targhe di controllo TI \_\_\_\_\_, malgrado l'avvertimento di restituzione delle targhe intimato da parte della competente autorità amministrativa;

**E. 1.12**

infrazione alla LF sugli stranieri per avere, il 5 ottobre 2019 a \_\_\_\_\_ presso il valico doganale di confine, violato le prescrizioni in materia d'entrata in Svizzera, e meglio per essere entrato illegalmente in territorio svizzero privo del necessario documento di legittimazione per il passaggio di confine;

**E. 1.13**

contravvenzione alla LF sul trasporto di viaggiatori per avere, in data 2 agosto 2019, a \_\_\_\_\_, sul bus linea \_\_\_\_\_, dalla fermata Stazione in direzione \_\_\_\_\_, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, ottenuto delle prestazioni di viaggio senza essere in possesso di un titolo di trasporto valido, e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza, ritenuta la violazione del principio di celerità, IM 1 è condannato 2.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 8 (otto) mesi, da dedursi il carcere preventivo e quello di sicurezza sofferto; 2.2. al pagamento della multa di fr. 200.- (duecento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà commutata in una pena detentiva pari a giorni 2 (due). 3. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 16 (sedici) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare. 4. È ordinata l'espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dell'art. 66a CP. 5. A titolo di risarcimento danni IM 1 è condannato a versare gli importi sottostanti ai seguenti accusatori privati: 5.1 a \_\_\_\_\_: fr. 38'859.05; 5.2 a ACPR 3: fr. 1'482.60. Per il restante della sua pretesa ACPR 3 è rinviata al competente foro civile; 5.3 a ACPR 4: fr. 8'239.05; 5.4 a ACPR 5: fr. 500.-; 5.5 a ACPR 1: fr. 260.-. 6. Previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e dei disborsi per la retribuzione del difensore d'ufficio di IM 1, nonché previa copertura della multa, è ordinata la confisca di fr. 506.10 (sequestrati da MP \_\_\_\_\_, inc. 2019.12668) e fr. 1'300.- (prelevati da Polizia cantonale, inc. 2018.11574). 7. In applicazione dell'art. 192 cpv. 1 CPP, è ordinato il mantenimento agli atti dei seguenti reperti probatori: - 1 estratto registro di commercio \_\_\_\_\_ (nr.

Reperto 77777) - 1 foglio strappato, \_\_\_\_\_, conto bancario ACPR 5 (nr. Reperto 77778) - 1 fattura strappata, ACPR 5 (nr. Reperto 77779) - 1 fattura proforma strappata, \_\_\_\_\_ (2 fogli) (nr. Reperto 77780) - 1 fattura proforma strappata, \_\_\_\_\_ (nr. Reperto 77781) - 1 telefono cellulare Samsung Dualsim, con 2 carte SIM, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (nr. Reperto 77782) - 1 telefono cellulare \_\_\_\_\_ con SIM \_\_\_\_\_ (nr. Reperto 77783) - 1 carta SIM numero \_\_\_\_\_ (nr. Reperto 77784) - 1 fattura \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ (2 fogli) (nr. Reperto 77791) - 1 fattura \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ (2 fogli) (nr. Reperto 77792) - 1 fattura \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ (nr. Reperto 77793) - 1 fattura \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ (nr. Reperto 77794) - 1 contratto di noleggio relativo a \_\_\_\_\_ (nr. Reperto 77795) - 1 timbro originale dell'Ufficio di esecuzione (nr. reperto 69429) - 1 mappetta trasparente contenente documenti relativi alla vettura Mercedes (nr. reperto 38080). 8. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato. 9. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 9.1. La nota professionale 06.05.2020 dell'avv. \_\_\_\_\_ è approvata per:

onorario	fr.	4'068.90	spese	fr.	406.90	IVA (7,7%)
fr.	344.65	totale	fr.	4'820.45	9.2. Le note professionali	

05.05.2020, 01.07.2020 e 14.07.2020 dell'avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario	fr.	21'961.65	spese	fr.	878.50	totale	fr.	22'840.15
----------	-----	-----------	-------	-----	--------	--------	-----	-----------

9.3. Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 27'660.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona - Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna - Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali La

Presidente	Il Cancelliere Distinta spese : Tassa di	
giustizia	fr.	3'000.--
527.--	Multa	fr.
fr.	212.90	fr.
fr.	3'939.90	=====

## E. 2

La pubblica accusa ritiene che il qui presente accusato IM 1 debba essere ritenuto autore colpevole di falsità in documenti sia per il punto 3.1. che per quello 3.2. Infrazione alla LF Stupefacenti pto 4 e 5 ACC Le dichiarazioni degli altri imputati coinvolti sono lineari per quanto attiene al coinvolgimento di IM 1 . È certo che nel periodo dei fatti, ossia nel corso del 2019, IM 1 fosse spesso presente in Ticino, è lui stesso a dichiararlo così come ha ammesso la frequentazione delle case di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, la relazione con quest'ultima e il consumo di stupefacenti, seppur da lui indicato come saltuario. E ciò emerge anche dai numerosi fatti di circolazione stradale indicati al pto.

## E. 6

dell'ACC. Si chiede quindi che IM 1 venga riconosciuto colpevole dei fatti imputatigli. Infrazione alla LCSTR pto 6-11 dell'5 ACC Gli unici reati sostanzialmente ammessi in toto da IM 1, anche perché il radar non mente, così come gli interventi delle autorità di Polizia in

flagranza di reato, non possono essere contestati. È da considerare che in tale contesto vi sono correlazioni con i fatti relativi alle truffe commesse: - la Mini one con la quale viene fermato il 17.07.2019 (pto. 6.2 dell'ACC) è stata noleggiata presso \_\_\_\_\_, ossia l'autonoleggio presso il quale nel dicembre 2019 viene noleggiato il furgone per il viaggio che lo porterà all'arresto; - le infrazioni del 26.10.2019 a bordo di un veicolo intestato in leasing alla società \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, usata per andare a prendere contatti in svizzera interna per acquisti di tartufi; - le infrazioni a bordo dell'Audi intestata a \_\_\_\_\_; - le infrazioni a bordo di un veicolo SUZUKI intestato a \_\_\_\_\_ che è la ragione sociale precedente di \_\_\_\_\_. Per questi e per tutte le restanti imputazioni a carico di IM 1 di cui al ACC si chiede la condanna. Proposta di pena Comportamento processuale non collaborativo, omertoso, costellato di bugie, al solo scopo di fuorviare gli inquirenti: egli ha ammesso ciò che non poteva negare, ossia le infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale e il consumo di stupefacenti. Attenuanti: solo per i reati del 2013/14 visto il lungo tempo trascorso. prospettive future Se è vero che la prognosi negativa è presunta, nel caso concreto non vi sono condanne precedenti da casellario CH e IT, per IM 1 non può ritenersi prognosi positiva. Proposta di pena 3 anni e 6 mesi, da espiare, oltre ad una multa che lascio commisurare alla Corte, anche in ragione del fatto che non è chiara la situazione finanziaria dell'imputato, nonché la condanna al pagamento di tasse e spese. Espulsione I fatti non possono non comportare la misura dell'espulsione dal nostro territorio. Si tratta di fatti gravi, la quantità di reati negli ultimi 7/8 anni, l'assenza di rispetto nei confronti delle misure disposte dall'autorità in specie la continua guida nonostante la revoca. Si ritengono quindi pacificamente adempiuti i requisiti dell'art. 66a CP, senza possibilità di applicare le disposizioni previste dalla legislazione federale in favore dell'accusato. Nessun legame con la Svizzera se non quello dell'attività illecita perpetrata negli anni, e una brevissima e ormai lontana residenza in Ticino, associata per altro ad uno stato di entrata e soggiorno illegale, devono essere sanzionati con l'espulsione dalla Svizzera per 7 anni. Destino sequestri Si chiede che questa Corte confermi i sequestri e disponga la confisca di quanto indicato nell'ACC come già esposto in precedenza. Per quanto attiene al denaro, sia quello sequestrato in possesso di IM 1 al momento del fermo, sia la somma di CHF 1'300.- incassata da Polizia cantonale, si chiede vengano utilizzati a copertura di tasse, spese e multa; - l'avv. DUF 1, difensore dell'imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: premette che il proprio assistito è chiamato a rispondere di diversi reati ovvero di ripetuta appropriazione indebita, di ripetuta truffa per mestiere, in parte tentata, di ripetuta falsità in documenti, di infrazione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta, di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta, di ripetuta infrazione alle norme della circolazione, di ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione, di furto d'uso, di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, di guida senza assicurazione per la responsabilità civile, di abuso delle targhe, di infrazione alla LF sugli stranieri (entrata illegale) nonché di contravvenzione alla LF sul trasporto di viaggiatori. Quanto al punto 1 dell'AA, l'imputato ha ammesso parzialmente le proprie colpe dinanzi agli inquirenti. Nell'ambito dell'interrogatorio del 22.04.2020, in particolare ha ammesso di essersi appropriato di soldi ricevuti dalla \_\_\_\_\_, ritenendoli a copertura del suo stipendio non pagato. Egli ha sbagliato procedendo ad una compensazione motivata, a suo dire, dal fatto che il datore di lavoro non gli aveva pagato integralmente gli stipendi dovuti. Il datore aveva da questi ultimi dedotto illegalmente un importo superiore a fr. 2'000.- per un danno che l'imputato aveva causato ad un furgone. Ciò era avvenuto malgrado si fosse trattato di un mero incidente e nonostante la ACPR 3 avesse già ricevuto

il relativo indennizzo assicurativo. Il difensore chiede il proscioglimento di IM 1 per le imputazioni di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.3 dell'AA non essendo a suo dire realizzati i presupposti dell'appropriazione indebita, mancando sia le prove dell'avvenuta consegna del denaro da parte della datrice di lavoro, sia quelle dell'indebita disposizione dello stesso. Per la difesa, le spese dell'imputato sono state legittime in quanto conformi alle istruzioni ricevute e supportate dai relativi scontrini. Il legale contesta il punto 1.2. dell'AA, negando che l'imputato si sia indebitamente appropriato dei tre veicoli. Ripercorre le vicissitudini delle società coinvolte. Precisa che IM 1 è subentrato come AU dopo la stipula dei contratti di leasing. Precisa che proprietario della \_\_\_\_\_ era \_\_\_\_\_. IM 1 ha sostenuto di non avere mai stipulato contratti di noleggio ed ha aggiunto che era \_\_\_\_\_ ad avere le chiavi delle automobili. Egli ha aggiunto di non avere mai tenuto la contabilità delle società coinvolte e neppure di avere avuto un ruolo attivo in esse. Non era nemmeno a conoscenza che il leasing non fosse stato pagato. \_\_\_\_\_ ha confermato, a dire del difensore, la sua versione dell'imputato. Oltre a mancare l'elemento oggettivo, prosegue il difensore, in concreto non sussiste nemmeno quello soggettivo, difettando nell'assistito l'intenzionalità. Ne consegue la richiesta di proscioglimento anche per questo punto dell'atto di accusa. La difesa contesta, poi, il punto 2 dell'AA ovvero la ripetuta truffa per mestiere, in parte tentata. Dagli atti non emergono risultanze che permettano di collegare IM 1 con l'acquisto a credito a nome della società \_\_\_\_\_ di merce per fr. 103'305.34. La foto su un cellulare della commessa nulla prova in tal senso. Vi è, prosegue il legale, una totale estraneità ai fatti dell'imputato. Egli non sapeva nulla circa la provenienza della merce e tanto meno che fosse stata realizzata una truffa al credito. Ne consegue il proscioglimento in assenza degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di truffa. Né è imputabile a IM 1 quello di ricettazione, non sapendo come detto l'origine delittuosa della merce. Anche con riferimento al punto 2.2 dell'AA, a detta della difesa, non esistono elementi bastevoli a condannare l'imputato. L'utilizzo di un nome fittizio per noleggiare il furgone non è in sé sufficiente per stabilire la sua colpevolezza. In concreto, manca un inganno astuto. \_\_\_\_\_ ha riconosciuto IM 1 al momento del noleggio del furgone. Tuttavia questo riconoscimento da solo non è sufficiente per accertare colpe in capo a quest'ultimo. IM 1 non sapeva che il formaggio era provento di un'azione fraudolenta. Contesta pure di essere mai stato titolare della \_\_\_\_\_. Il difensore richiama le argomentazioni riferite al punto 2.1 AA. Con riferimento ai punti 2.4 e 2.6 dell'AA, il difensore evidenzia che IM 1 non si sia mai presentato come amministratore della società \_\_\_\_\_. Precisa che è \_\_\_\_\_ ad avere parlato con il fornitore. Né vi sono prove agli atti che la società \_\_\_\_\_ sia riconducibile all'imputato. Il fatto che gli pneumatici siano a lui pervenuti non prova la sua colpevolezza. Quanto al punto 2.5 dell'AA, IM 1 ammette di avere fatto ordinazioni per telefono il 25.07.2019 a nome della società \_\_\_\_\_ di merce per fr. 1'415.20. Egli pensava di poter far fronte ai suoi impegni finanziari, purtroppo non vi è riuscito. Non si tratta di un raggirio, né siamo in presenza di un castello di bugie, ma di un agire negligente. Più in generale, per quanto attiene al punto 2 dell'AA, il difensore chiede che il suo assistito sia prosciolto dal reato di truffa in applicazione del principio in dubio pro reo, come pure da quello di ricettazione (posta in alternativa per i punti 2.1 e 2.2 dell'AA) non essendo quest'ultimo al corrente né dell'ordinazione né dell'illecita provenienza della merce. Alla richiesta di assoluzione in via principale, segue pure, in via subordinata, una domanda di massiccia riduzione della pena. Venendo al punto 3 dell'AA, IM 1 non conosceva i documenti dei quali si è fatto uso nei confronti dell'Ufficio federale delle dogane Trattasi di documenti allestiti da \_\_\_\_\_. Questi ha confermato la versione di

IM 1. La sua società di autonoleggio non poteva importare autovetture. In capo a IM 1, prosegue il difensore, difetta l'elemento soggettivo della falsità in documenti, trattandosi di reato punibile solo se commesso intenzionalmente. L'imputato era all'oscuro della falsità in documenti e con il suo agire non ha guadagnato nulla. Anche per quanto attiene al punto 3.2 dell'AA concernente l'allestimento e l'uso di cedolini falsi, il difensore contesta che sia imputabile al proprio assistito intenzionalità nell'agire come pure contesta un arricchimento di fr. 295'146.19. Con riferimento al punto 4 dell'AA, la difesa contesta il reato di ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti. Non vi è prova agli atti che IM 1 nel periodo fra il 2015 ed il 19 dicembre 2019 a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località del Canton Ticino abbia trasportato, detenuto e alienato a terze persone un'imprecisata quantità di cocaina e hashish. In particolare, il legale precisa che il suo assistito non ha mai venduto stupefacente a \_\_\_\_\_, né procurato droga a \_\_\_\_\_.

Di contro, IM 1 ha ammesso il consumo di cocaina imputatogli al punto 5 dell'AA. La difesa prosegue sostenendo che l'imputato ha riconosciuto la propria colpevolezza in relazione ai reati di ripetuta infrazione alle norme della circolazione (punto 6 dell'AA), di ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione (punto 7 dell'AA), di furto d'uso (punto 8 dell'AA), di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (punto 9 dell'AA), di guida senza assicurazione per la responsabilità civile (punto 10 dell'AA), di abuso delle targhe (punto 11 dell'AA), di infrazione alla legge federale sugli stranieri (entrata illegale) (punto 12 dell'AA), nonché di contravvenzione alla LF sul trasporto di viaggiatori (punto 13 dell'AA). Il difensore sottolinea che IM 1 si è assunto le proprie responsabilità. Trattasi di reati di sicura gravità. La colpa di IM 1 dovrà tuttavia essere moderata tenendo conto dell'aspetto soggettivo. Va poi considerato il lungo tempo trascorso. Basti qui rilevare che per quanto attiene alla falsità in documenti ed alla ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti sono trascorsi rispettivamente 6 e 5 anni dai fatti. Vi è poi da tenere conto della violazione del principio di celerità. A favore di IM 1 il difensore evidenzia la sua incensuratezza in Svizzera, in Italia, nonché in Germania. Dal profilo della sensibilità alla pena, il legale rileva che l'imputato in carcere sta spiando una pena lontano dal suo luogo di residenza e che a tutt'oggi non ha ricevuto alcuna visita di familiari o parenti. Egli ha riconosciuto i propri errori e, una volta uscito di prigione, intende trasferirsi in Italia. Il difensore, alla luce di tutto quanto esposto, ritiene eccessiva la pena detentiva proposta dalla Pubblica accusa e si rimette al giudizio della Corte; - la Procuratrice pubblica in replica, con riferimento ai punti 2 e 3.2 dell'AA, ricorda che dinanzi agli inquirenti \_\_\_\_\_ ha riconosciuto IM 1 come suo capo. Dagli stessi messaggi chat agli atti fra IM 1 e \_\_\_\_\_, segnatamente in materia di bollettini, si evince un ruolo sovraordinato del primo che funge anche da supervisore. Considerato, in fatto ed in diritto I. Vita, situazione finanziaria e precedenti penali di IM 1. Queste le informazioni date agli inquirenti da IM 1, confermate al dibattimento, sulla sua situazione personale: "...OMISSIS... Il PP mi chiede perché ho cambiato così tanti posti di lavoro e se mi hanno licenziato. Rispondo che me ne sono andato io rincorrendo sempre proposte economiche migliori. Non sono mai stato licenziato. Solo dal \_\_\_\_\_ perché ho litigato con lui. ADR che con mia moglie abbiamo vissuto in Svizzera, ci siamo trasferiti insieme dall'Italia perché la volevo fare assumere come \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, ma purtroppo non è andata bene. Entrambi siamo rientrati in Italia dopo avere vissuto in Svizzera circa \_\_\_\_\_. Il PP mi chiede se sono un consumatore abituale di cocaina e da quando. Ho sempre fatto uso di cocaina sporadicamente già da quando sono maggiorenne. Con sporadicamente intendo dire che ne faccio veramente poco uso tanto che

in Italia sono donatore di sangue. Devo ammettere che da un paio di anni ho incrementato il mio consumo a seguito del divorzio dalla mia ex-moglie che mi ha comportato una situazione psicologica difficile. Ho fatto un po' di cavolate dopo il divorzio, nel senso ero provato da quella situazione, e quindi per esempio oltre ad usare più cocaina, guidavo anche se mi avevano ritirato la patente. ADR che mi è stata ritirata per un grave eccesso di velocità in Svizzera e per successive infrazioni stradali da me commesse. Il PP mi chiede cosa intendo fare una volta tornato libero. È mia intenzione tornare a lavorare nel campo \_\_\_\_\_, mia formazione base nella quale vorrei dire che sono veramente esperto e bravo. Non so ancora dove tornerò a vivere, sicuramente in Italia con l'appoggio di mia madre" (VI PP 17.4.2020, p. 3 seg.; VI dib., p. 2). Sulle prospettive di vita, al dibattimento IM 1 ha soggiunto: " "Ho intenzione di trasferirmi da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ perché hanno una \_\_\_\_\_, dove intendo lavorare" (VI dib., p. 2). In punto alle sanzioni disciplinari di cui è stato destinatario in carcere (AI 56, doc. TPC 16), dinanzi a questa Corte egli ha riferito: " Nella prima ammetto di aver sbagliato. Le condizioni sono quelle che sono e capita di sbroccare. La mattina hanno portato fuori gli altri. Loro mi hanno detto di uscire con un altro gruppo. Alla fine mi sono trovato a fare il passeggio con un solo altro detenuto. Sono sbroccato e mi sembra di avere dato dell'ignorante alla guardia. La seconda è stato per un pezzo di pane. All'agente di custodia gli avevo chiesto un pezzo di pane. Poi gli ho detto ti faccio un rapporto anche io perché mi stava chiudendo il braccio nello sportellino. Io non gli ho rivolto alcuna minaccia" (VI dib., p. 2). Nell'estratto del casellario giudiziale italiano (doc. TPC 15) è inserita una sentenza del \_\_\_\_\_ 2005 di dichiarazione di fallimento per mancanza di attivi. Al riguardo, l'imputato ha così dichiarato: " In merito alla sentenza di \_\_\_\_\_ ci sta lavorando un mio avvocato italiano. È da togliere. È una ditta che avevo aperto, ma che non ha mai lavorato. Avevo aperto la ditta per \_\_\_\_\_, ma poi non siamo più riusciti a lavorare in quanto i fondi non erano sufficienti" (VI dib., p. 2). II. Circostanze dell'arresto e prosieguo d'inchiesta 2. IM 1 è stato arrestato il 19 dicembre 2019 a \_\_\_\_\_, unitamente a \_\_\_\_\_, su segnalazione della società \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, per una truffa al credito ai danni di quest'ultima, con l'accusa di truffa (art. 146 CP) e falsità in documenti (art. 251 CP). La procedura di carcerazione preventiva decisa dalle autorità del Canton Zugo è sfociata nell'ordine di carcerazione emesso fino al 19 febbraio 2020, sulla base degli indizi per i predetti reati (procedimento poi esteso all'ipotesi di falsificazione di valori di bollo ufficiali, art. 245 CP) e in ragione dei pericoli di fuga e collusione/inquinamento delle prove (art. 221 cpv. 1 lett. a, cpv. 1 lett. b CPP). Con decisione del 24 febbraio 2020 il giudice dei provvedimenti coercitivi del Canton Ticino (GPC) ha ordinato la proroga della carcerazione preventiva di IM 1 sino al 19 aprile 2020 compreso, vista la persistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, del pericolo di fuga e di collusione/inquinamento delle prove (AI 55). Con decisione del 20 aprile 2020 il GPC ha prorogato la carcerazione preventiva fino a lunedì 11 maggio 2020 compreso, a motivo di sufficienti e concreti indizi di reato e del pericolo di fuga (AI 94 inc. MP 2019.12668); 3. Con l'atto d'accusa 90/2020 dell'8 maggio 2020, la Procuratrice pubblica ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati citati in ingresso (doc. TPC 1), presentando contestualmente al GPC domanda di carcerazione di sicurezza per un periodo di 3 mesi. Con decisione del 18 maggio 2020 il GPC ha accolto tale istanza ponendo IM 1 in carcerazione di sicurezza sino a sabato 8 agosto 2020 compreso, poggiando la promozione dell'accusa su concreti indizi di reato per fatti di gravità tale da giustificare la carcerazione, persistendo il rischio di fuga dell'accusato già esposto nella pregressa decisione del 20 aprile 2020, non esistendo misure sostitutive atte a

lenire tale pericolo e ritenendo la durata della proroga richiesta rispettosa del principio di proporzionalità (doc. TPC 7). III. Principi applicabili all'accertamento dei fatti 4. Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed., Zurigo/San Gallo 2018, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e segg.) che, in applicazione dell'art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Kuhn/Jeanerret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B\_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B\_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B\_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 185). Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B\_10/2010 del

#### **E. 10**

maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l'egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007). 5. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo un processo d'induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VII1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.). 6. Il principio della presunzione d'innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

#### **E. 14**

. In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come: 14.1 giusta l'art. 118 cpv. 1 CPP è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile, ricordato come giusta il

cpv. 3 di detta norma la dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare; 14.2 giusta l'art. 119 cpv. 1 CPP il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente a verbale, ricordato come giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di detta norma nella sua dichiarazione può, cumulativamente o alternativamente, chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale) rispettivamente far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile); 14.3 giusta l'art. 122 cpv. 1 CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato; 14.4 giusta l'art. 123 cpv. 1 CPP la pretesa fatta valere nell'azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all'art. 119 CPP e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati, ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma la quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa; 14.5 giusta l'art. 126 cpv. 1 lett. a) CPP il giudice pronuncia sull'azione civile promossa in via adesiva se dichiara colpevole l'imputato, ricordato come giusta il cpv. 2 lett. b) di detta norma l'azione civile è rinviata al foro civile se l'accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l'azione.

#### **E. 15**

Ciò posto, le pretese civili avanzate dagli accusatori privati, contestate tutte dall'imputato salvo quella avanzata da ACPR 1 e quella di fr. 1'482.60 di ACPR 3 (con riferimento al punto 1.1.1 dell'atto d'accusa), sono state parzialmente accolte in quanto comprovate dagli elementi agli atti, con condanna di IM 1 al pagamento a ACPR 2 di fr. 38'859.05, a ACPR 3 di fr. 1'482.60 - mentre che per il restante della sua pretesa ACPR 3 è rinviata al competente foro civile - a ACPR 4 di fr. 8'239.05, a ACPR 5 di fr. 500.- e a ACPR 1 di fr. 260.-. X. Sequestri e confische

#### **E. 16**

Previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e dei disborso per la retribuzione del difensore d'ufficio di IM 1, nonché previa copertura della multa, è ordinata la confisca di fr. 506.10 (sequestrati da MP \_\_\_\_\_, inc. 2019.12668) e fr. 1'300.- (prelevati da Polizia cantonale, inc. 2018.11574). In applicazione dell'art. 192 cpv. 1 CPP, è ordinato il mantenimento agli atti dei seguenti reperti probatori: 1 estratto registro di commercio \_\_\_\_\_ (nr. Reperto 77777); 1 foglio strappato, \_\_\_\_\_, conto bancario ACPR 5 (nr. Reperto 77778); 1 fattura strappata, ACPR 5 (nr. Reperto 77779); 1 fattura proforma strappata, \_\_\_\_\_ (2 fogli) (nr. Reperto 77780); 1 fattura proforma strappata, \_\_\_\_\_ (nr. Reperto 77781); 1 telefono cellulare Samsung Dualsim, con 2 carte SIM, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (nr. Reperto 77782); 1 telefono cellulare \_\_\_\_\_ con SIM \_\_\_\_\_ (nr. Reperto 77783); 1 carta SIM numero \_\_\_\_\_ (nr. Reperto 77784); 1 fattura \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ (2 fogli) (nr. Reperto 77791); 1 fattura \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ (2 fogli) (nr. Reperto 77792); 1 fattura \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ (nr. Reperto 77793); 1 fattura \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ (nr. Reperto 77794); 1 contratto di noleggio relativo a \_\_\_\_\_ (nr. Reperto 77795); 1 timbro originale dell'Ufficio di esecuzione (nr. reperto 69429) e 1 mappetta trasparente contenente documenti relativi alla vettura Mercedes (nr. reperto 38080). XI. Retribuzione del difensore d'ufficio

#### **E. 17**

Giusta l'art. 135 cpv. 2 CPP l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione del difensore d'ufficio al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi del cpv. 4 di detta norma non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP).

#### **E. 18**

Quo alla determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d'ufficio (art. 132 CPP) si richiama l'art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, secondo cui l'onorario del patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- all'ora (di seguito solo h, DTF 132 I 201 consid. 8.7, STF 1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2, 2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b), nonché il cpv. 3 di suddetta norma secondo cui l'onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di fr. 90.- / h. In forza alla pluriennale giurisprudenza dell'allora Giudice dell'istruzione e dell'arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell'1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (DTF 122 I 1 consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid. 2.1, 6B.960/2008 del 22.1.2009 consid. 1.1 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d e del Consiglio di moderazione del 19.11.1996 in re avvocato, di seguito solo avv., B.). Inoltre, non vengono remunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell'assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007 del 12.11.2007 consid. 4, sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e e del Consiglio di moderazione del 21.6.1995 in re avv. B. e dell'8.11.1996 in re avv. B.). Relativamente alle spese l'art. 6 cpv. 1 e 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili prevede che al patrocinatore d'ufficio può essere riconosciuto un rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione incarto così come le altre spese sopportate nell'interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, quelle di trasferta.

#### **E. 19**

Si premette che né l'avv. \_\_\_\_\_ né l'avv. DUF 1, patrocinatori d'ufficio dell'imputato, hanno interposto reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP) avverso la decisione di retribuzione da parte della Corte. Si ricorda che l'avv. \_\_\_\_\_ ha presentato la nota professionale del 6 maggio 2020, che è stata tassata

per fr. 4'820.45, e meglio per fr. 4'068.90 a titolo di onorari, per fr. 406.90 a titolo di spese e per fr. 344.65 a titolo di IVA (7,7%). L'avv. DUF 1 ha presentato le note professionali del 5 maggio, 1° luglio e 14 luglio 2020, che sono state tassate per fr. 22'840.15, corrispondenti a fr. 21'961.65 quale onorario e fr. 878.50 di spese. Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 27'660.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). XII. Tassa di giustizia e spese

#### **E. 20**

La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese procedurali sono poste per intero a carico del condannato. visti gli art. 12, 22, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 70, 138 n. 1, 146 cpv. 1 e 2, 251 n. 1 CP; 19 cpv. 1, 19a n. 1 LStup; 90 cpv. 1 e 2, 94 cpv. 1 lett. a), 95 cpv. 1 lett. b), 96 cpv. 2, 97 cpv. 1 lett. b); 115 cpv. 1 lett. a) LStrI; 57 cpv. 3 LTV; 103, 135, 192, 263, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.